



Tribunale Ordinario di Como
Prima Sezione Civile - Fallimentare

R.g. OCC. 5/2019

Il giudice delegato, dr. A. Petronzi,

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento formulata da La Sala Rosaria con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi dott. Roberto Cherchi;

lette le memorie autorizzate depositate dalla IBL – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. e dalla debitrice in replica;

OSSERVA

Il piano del consumatore si fonda in buona sostanza su una proposta di pagamento proporzionale dei creditori utilizzando somme derivanti dai flussi reddituali dell'attività lavorativa/ e futura pensione della richiedente.

In particolare, il piano prevede il realizzo dell'attivo complessivo di euro 30.000,00, mediante i flussi reddituali della richiedente nella misura di 600,00 euro/mese per n. 50 mesi, e così il pagamento integrale delle spese in prededuzione, il pagamento integrale dei debiti privilegiati/prededuzioni dovuti per effetto dell'adesione alla rottamazione e il pagamento dei debiti chirografari nella misura del 13%.

La Banca IBL si è opposta alla omologa del piano adducendo:

a) la violazione dell'art. 3 *bis* della L. 3/2012, in quanto agli atti risulta mancante la proposta della richiedente, peraltro non rappresentata da alcun procuratore in violazione dell'art. 82 c.p.c.;



- b) la incompletezza e genericità della relazione OCC nonché l'inesattezza della esposizione debitoria in essa riportata;
- c) la non meritevolezza del piano del consumatore;
- d) l'irriducibilità del credito vantato da IBL

Sussistono i presupposti per omologare il piano del consumatore proposto.

La proposta prevede il pagamento proporzionale dei creditori, e precisamente:

- il pagamento integrale delle spese di prededuzione del procedimento di sovraindebitamento;
- il pagamento integrale dei debiti privilegiati e delle prededuzioni dovuti per effetto dell'adesione alla rottamazione;
- il pagamento dei debiti chirografari nella misura del 13%.

Solo la Banca ha formulato opposizione.

Quanto al primo motivo di doglianza, attinente alla violazione dell'art. 3 *bis* della L. 3/2012 in quanto agli atti non risulterebbe la proposta della ricorrente, peraltro non rappresentata da un procuratore in violazione dell'art. 82 c.p.c., deve osservarsi che l'art. 7 della Legge 3/2012 prevede come condizione di ammissibilità alla procedura il fatto che il piano del consumatore venga proposto ai creditori dallo stesso debitore, coadiuvato dagli Organismi di composizione della crisi. Ebbene, nel caso di specie, il piano del consumatore è stato proposto dalla debitrice con l'ausilio del gestore della crisi dott. Chierchi, dunque in conformità al dettato normativo.

Quanto alla carenza di un procuratore, la procedura di accesso al piano del consumatore non richiede la necessaria assistenza per il sovraindebitato da parte di un legale.

Il secondo motivo di doglianza attiene alla incompletezza e genericità della relazione OCC nonché alla conseguente inesattezza della esposizione debitoria in essa riportata. Va considerato, da un lato, che la L. 3/2012 non prevede la sanzione della inammissibilità del piano qualora vi sia nella



proposta di piano del consumatore una inesattezza dell'esposizione debitoria; dall'altro, la presente proposta di piano del consumatore risulta allo stato corredata di documentazione idonea a corroborare quanto asserito nella stessa.

Ulteriore motivo di doglianza prospettato da IBL attiene alla carenza del requisito della meritevolezza, necessario ai fini dell'omologa del piano del consumatore.

Nel caso di specie, come emergente dalla relazione OCC, la richiedente si è venuta a trovare nella condizione di sovraindebitamento in seguito a vicissitudini personali/familiari, neppure prevedibili e tanto meno auspicabili al momento dell'assunzione delle obbligazioni che hanno cagionato l'esposizione debitoria. In particolare, come asserito dall'OCC (cfr p. 8 Relazione) i debiti contratti dalla ricorrente rispondevano ad esigenza di gestione del *menage* familiare.

Inoltre, deve osservarsi che l'unica opponente è l'istituto di credito IBL. Orbene, i finanziamenti concessi dalla suddetta Banca sono stati richiesti nel corso dell'anno 2014, quando era in corso una esecuzione immobiliare sul bene della odierna debitrice, per il pagamento del mutuo concesso nel 2005. Sul punto della meritevolezza, dunque, è possibile desumere che l'istituto di credito abbia concesso il finanziamento, a fronte di una valutazione del merito creditizio della ricorrente. Quanto al mancato pagamento successivo dei suddetti finanziamenti, la ragione è imputabile alle sopravvenute difficoltà personali e familiari, meritevoli di tutela. Infatti, essendo stato il ricorso a detto finanziamento dettato da esigenze di tutela della famiglia, esso è giustificabile alla luce di ragioni di solidarietà familiare, e, dunque, può ritenersi che la odierna debitrice sia meritevole di accedere alla procedura di composizione della crisi.

Tale esigenza, infatti, è conforme alla *ratio* della legge 3/2012, la quale prevede strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, al fine di riconoscere un'altra "chance" a colui il quale si sia indebitato incolpevolmente.



Da ultimo, quanto alla irriducibilità del credito vantato da IBL, trattandosi di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento sulla retribuzione, deve osservarsi che esso è opponibile alla procedura (*ex pluribus*, Trib. Rimini 9 luglio 2019), non potendo essere annoverato tra i c.d. crediti impignorabili.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, rilevato che sussistono altresì i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 3/2012 e che risulta provato, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione del professionista OCC, che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero colposamente determinato il proprio indebitamento, il piano del consumatore va omologato.

P.Q.M.

- 1) omologa il piano del consumatore proposto da La Sala Rosaria;
- 2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Como, a spese e cura del ricorrente.

Si comunichi.

Como 25 novembre 2019

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

